

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 591 DEL 28/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - LILT VICENZA SRL IMPRESA SOCIALE, PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA CUTANEO PRESSO LA SEDE DISTRETTUALE DI ASIAGO. PERIODO DI DECORRENZA DALLA STIPULA AL 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 573/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e la L.R. 30 agosto 1993, n. 40 disciplinano il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato, prevedendo che le attività di volontariato svolte all'interno di strutture pubbliche siano regolate tramite convenzione;
- la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) collabora con enti e organismi operanti in ambito oncologico (art. 1, comma 2 dello Statuto), opera senza fini di lucro (art. 2 dello Statuto) e ha come obiettivo primario la prevenzione oncologica;
- con comunicazione via e-mail del 19 febbraio 2025, agli atti, l'Associazione ha richiesto la stipula di una convenzione per attività di cooperazione in materia di diagnosi precoce del melanoma della cute. Nello specifico, ha espresso la volontà di utilizzare a titolo gratuito un ambulatorio presso la sede distrettuale di Asiago, dove un medico incaricato dalla LILT effettuerà periodicamente delle visite di controllo nevi per la prevenzione del melanoma cutaneo, con un impegno presunto di una volta al mese per circa quattro ore;
- con comunicazione via e-mail 24 febbraio 2025, agli atti, il Direttore Sanitario ha incaricato la proponente UOC Direzione Amministrativa di Ospedale della formalizzazione del relativo provvedimento amministrativo;
- con e-mail del 18 marzo 2025, acquisita agli atti, il Referente dell'UOC Cure Primarie per la sede distrettuale di Asiago ha confermato la disponibilità degli spazi per l'attività richiesta;
- sussiste un reciproco interesse tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la LILT nell'instaurare la collaborazione in oggetto, finalizzata a rispondere ai bisogni degli utenti nell'ambito della prevenzione oncologica.

Visto che:

- la Legge 11 agosto 1991, n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 disciplinano il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, prevedendo che le attività di volontariato svolte all'interno o in collaborazione con strutture pubbliche siano rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina gli enti del Terzo Settore e le relative attività, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possano stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Ritenuto che la documentazione istruttoria acquisita sia completa e conforme ai fini istituzionali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana nonché alla normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo dalla stipula al 31/12/2026, la Convenzione per attività di cooperazione in materia di diagnosi precoce del melanoma della cute, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- assicurare all'Associazione l'uso gratuito di un ambulatorio presso la sede distrettuale di Asiago, via Monte Sisemol n. 2, da utilizzare su prenotazione per un impegno presunto di una volta al mese per circa quattro ore;

- incaricare il dr. Giuseppe Piasentin, Referente dell'UOC Cure Primarie per la sede distrettuale di Asiago, responsabile per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana dell'esecuzione del progetto oggetto del presente accordo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo dalla stipula al 31/12/2026, la Convenzione per attività di cooperazione in materia di diagnosi precoce del melanoma della cute, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assicurare all'Associazione l'uso gratuito di un ambulatorio presso la sede distrettuale di Asiago, via Monte Sisemol n. 2, da utilizzare su prenotazione per un impegno presunto di una volta al mese per circa quattro ore;
3. di incaricare il dr. Giuseppe Piasentin, Referente dell'UOC Cure Primarie per la sede distrettuale di Asiago, responsabile per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana dell'esecuzione del progetto oggetto del presente accordo;
4. di dare atto che la collaborazione non comporta oneri economici a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82	
	CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “LEGA ITALIANA PER	
	LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) VICENZA SRL IMPRESA	
	SOCIALE”, PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA CU-	
	TANEO PRESSO LA SEDE DISTRETTUALE DI ASIAGO.	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei	
	Lotti 40, codice fiscale e P.IVA n. 00913430245, rappresentata dal Direttore	
	Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	E	
	la “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Vicenza Srl Impresa	
	Sociale” (d’ora in avanti LILT), con sede in Vicenza, via Borgo Casale n.	
	84/86 (codice fiscale – partita IVA n. 04121110243), rappresentata dal Presi-	
	dente dott. Giuseppe Galvanin;	
	PREMESSO CHE	
	- il D. Lgs. 03/07/2017 n .117 e la L.R. 30/08/1993 n. 40 dettano norme per	
	il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e	
	che in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all’interno	
	di strutture pubbliche sono rese in regime di convenzione;	
	- la LILT collabora con gli Enti ed organismi operanti in ambito oncologico	
	(art. 1, comma 2 dello Statuto);	
	- la LILT è un’organizzazione che opera senza fini di lucro (art. 2 dello	
	Statuto), e ha come compito primario la prevenzione oncologica;	
	- la LILT – sede di Vicenza ha richiesto all’Azienda ULSS 7 Pedemontana la	
		1

	stipula di una convenzione per attività di cooperazione in materia di dia-	
	gnosi precoce del melanoma della cute. Nello specifico, ha espresso la vo-	
	lontà di utilizzare a titolo gratuito un ambulatorio presso la sede distrettuale	
	di Asiago, dove un medico incaricato dalla LILT effettuerà periodicamente	
	delle visite di controllo nevi per la prevenzione del melanoma cutaneo;	
	- sussiste un reciproco interesse tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e la	
	LILT nell'instaurare la collaborazione in oggetto, finalizzata a rispondere	
	ai bisogni degli utenti nell'ambito della prevenzione oncologica.	
	CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	La presente convenzione instaura una collaborazione fra l'Azienda ULSS 7	
	Pedemontana e la LILT per attività di cooperazione in materia di diagnosi	
	precoce del melanoma della cute, svolta presso la sede distrettuale di Asiago,	
	dove un medico incaricato dalla LILT effettuerà periodicamente delle visite	
	di controllo nevi per la prevenzione del melanoma cutaneo.	
	Art. 2	
	<u>La LILT</u> si impegna:	
	– ad attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	
	(Codice del Terzo settore);	
	– a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che usu-	
	fruiscono delle prestazioni erogate presso gli ambulatori;	
	– a non destinare l'ambulatorio concesso presso la sede distrettuale di	
	Asiago di via Monte Sisemol n. 2 a scopi differenti da quelli stabiliti,	
	se non previo esplicito consenso dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
		2

	L'Associazione si impegna altresì, come stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 3	
	luglio 2017, n. 117, ad assicurare con proprie polizze i propri aderenti, che	
	prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, per la	
	responsabilità civile verso terzi e per il rischio infortuni e malattie.	
	<u>L'AZIENDA SANITARIA</u> assicura l'uso gratuito all'Associazione di un am-	
	bulatorio da utilizzare con un accesso su prenotazione presso la sede distret-	
	tuale di Asiago di via Monte Sisemol n. 2. Gli oneri derivanti da detto uso e	
	comprendenti la manutenzione ordinaria, le utenze idrica, elettrica, riscalda-	
	mento, nonché lo smaltimento di rifiuti speciali, saranno da considerarsi a ca-	
	rico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Art. 3	
	Le parti si danno reciprocamente atto degli obblighi a carico delle Associa-	
	zioni e del Volontario prescritti, in particolare, dagli art. 3 e 21 del D. Lgs.	
	81/2008 e s.m.i., con impegno a rispettare i contenuti del documento aziendale	
	di Informazione sui Rischi Specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda	
	ed eventuali altre disposizioni aziendali in materia.	
	Art. 4	
	Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di protezione e	
	trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e relativi regolamenti	
	attuativi). L'Associazione viene nominata responsabile del trattamento dei	
	dati personali secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE	
	2016/679.	
	Art. 5	
	La presente convenzione ha validità dalla data ultima di sottoscrizione al	
	31.12.2026.	
		3

	È fatto il salvo recesso anticipato delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni	
	da comunicarsi con posta certificata. Allo scadere potrà essere rinnovata su	
	espressa volontà delle parti.	
	Art. 6	
	La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di man-	
	cato rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:	
	- gravi inadempienze di una delle parti;	
	- scioglimento dell'organizzazione di volontariato per propria delibera-	
	zione;	
	- cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volonta-	
	riato;	
	- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità so-	
	pravvenuta.	
	Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di	
	contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista	
	nelle inadempienze rilevate.	
	Art. 7	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5	
	della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive	
	modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.	
	Art. 8	
	Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione è competente in	
	via esclusiva il Foro di Vicenza.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Per la LILT	Per L'Azienda
		4

